

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurre i costi ambientali ed economici e per sostenere l'innovazione dei processi produttivi, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” del PNRR finanziato dall'Unione europea, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell'intervento.

Premesse

Il presente Avviso, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, e dall'articolo 7, comma 1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2022, definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurre i costi ambientali ed economici e per sostenere l'innovazione dei processi produttivi, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” del PNRR, finanziato dall'Unione europea, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell'intervento.

La misura M2C1 – Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” prevede, con una dotazione pari a 800 milioni di euro, “il sostegno agli investimenti materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari), agli investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica per ridurre i costi ambientali ed economici e all'innovazione dei processi di produzione, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità (ad esempio attraverso la blockchain)”.

Per questa misura, l'Allegato alla Decisione di esecuzione n. 10160/2021 prevede il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e, in particolare:

- la milestone M2C1-3, da conseguire entro il 31/12/2022: “Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica”;
- il target M2C1-10, da conseguire entro il 30/06/2026: “Almeno 48 interventi per

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

migliorare la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”;

Il regime di incentivi alla logistica, secondo la descrizione dei predetti traguardi e obiettivi contenuta nell'Allegato alla Decisione di esecuzione 10160/2021, deve includere gli elementi seguenti:

- a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;
- b) impegno affinché il contributo per il clima dell'investimento ammonti almeno al 32 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241;
- c) impegno affinché il contributo per il digitale dell'investimento ammonti almeno al 27 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241;
- d) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso;

L'accordo, denominato *Operational Arrangement* (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021), siglato tra la Commissione Europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021, ed in particolare gli allegati I e II, riportano:

- per la milestone M2C1-3, nel campo meccanismo di verifica: “*Pubblicazione del Decreto sul sito web dell'autorità esecutiva (<https://www.politicheagricole.it/>) e sulla Gazzetta Ufficiale (<https://www.gazzettaufficiale.it/>)”.*
- per il target M2C1-10, nel campo meccanismo di verifica: “*Documento esplicativo che attesti l'attuazione sostanziale del target. Tale documento includerà, quale allegato, la seguente documentazione probatoria: a) certificato attestante il completamento rilasciato in conformità alla normativa nazionale; b) relazione da parte di un ingegnere indipendente autenticata dal ministero competente, allegando le motivazioni per cui le specificazioni tecniche dei progetti sono conformi alla descrizione di cui alla CID dell'investimento e del target”.*

Nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 – nel quadro del regime di aiuto SA.103354 (2022/N), di cui

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

all'autorizzazione concessa dalla Commissione europea, DG Concorrenza con la Decisione C(2022) 5594 *Final* del 2 agosto 2022 – il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2022, fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura di investimento in esame e individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, società *in house* qualificata ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quale soggetto gestore di cui il *Ministero* si avvale, mediante apposita convenzione, per le attività di supporto tecnico-operativo nell'attuazione dell'intervento in parola.

MIPAAF - Segreteria PQAI - Prot. Interno N.0452233 del 21/09/2022

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Avviso sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “Agenzia” o “Soggetto gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. Invitalia, quale società *in house* qualificata ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui il *Ministero* si avvale, mediante apposita convenzione, per le attività di supporto tecnico-operativo nell’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, ai sensi dell’art. 10 decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- b) “Commercializzazione di prodotti agricoli”: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
- c) “Componente”: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
- d) “Corruzione”: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli;
- e) “decreto”: il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2022;
- f) “Domanda di ammissione alle agevolazioni”: iniziativa presentata dal soggetto beneficiario avente ad oggetto la realizzazione di un programma di investimento volto

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

allo sviluppo della logistica agroalimentare in un'ottica di decarbonizzazione e digitalizzazione. L'iniziativa potrà essere selezionata e finanziata nell'ambito della Misura oggetto del presente Avviso, ove rispondente ai requisiti richiesti dallo stesso;

- g) “*DNSH*”: principio “Do Not Significant Harm”, sancito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo all'ambiente;
- h) “*Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia*”: fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- i) “*Frode*”: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
 - all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea;
 - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
 - alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
- j) “*Frode Sospetta*”: irregolarità che, a livello nazionale, determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;
- k) “*GDPR*”: Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;
- l) “*Giovane Agricoltore*”: come definito al punto (35) 29 degli Orientamenti;
- m) “*Impresa*”: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, come definita nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e nell'allegato I del Regolamento (UE) n.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

702/2014, che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole, medie e grandi imprese;

- n) *“Innovazione dell’organizzazione”*: l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- o) *“Innovazione di processo”*: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- p) *“Intervento”*: progetto realizzabile nell’ambito della misura M2C1. I 2.1, oggetto del presente Avviso, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP), esso rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;
- q) *“Investimento iniziale”*:
 - i. un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
 - ii. l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

- r) *“Investimento iniziale a favore di una nuova attività economica”*:
- i. un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
 - ii. l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;
- s) *“Logistica agro-alimentare”*: complesso delle attività volte a pianificare, implementare e controllare l'efficiente ed efficace flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e le relative informazioni, dal punto di origine al punto di consumo;
- t) *“Milestone”* (lett. “pietra miliare”): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
- u) *“Ministero”*: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Amministrazione centrale titolare dell'intervento e soggetto attuatore, responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. o) e dell'art. 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;
- v) *“Missione”*: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti;
- w) *“Orientamenti”*: Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;
- x) *“Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza”*: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca) che, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o dalla fonte di finanziamento, ha la finalità principale di svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o di garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

- y) *“Piattaforma informatica”*: piattaforma telematica allestita ad hoc per la raccolta delle domande di partecipazione;
- z) *“PMI” o “microimprese, piccole e medie imprese”*: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del “Regolamento ABER” e nel Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
- aa) *“PNRR”* (o Piano): Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344);
- bb) *“Prodotti agricoli”*: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- cc) *“Produzione agricola primaria”*: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- dd) *“Progetto di investimento”*: definisce il Programma di sviluppo per la logistica agroalimentare di cui al Titolo II del decreto;
- ee) *“Progetto di ricerca e sviluppo”*: definisce il Progetto di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al Titolo III del decreto;
- ff) *“Programma”*: definisce l'insieme dei *progetti di investimento* e degli eventuali *progetti di ricerca e sviluppo* presentati dal soggetto proponente e/o dai soggetti aderenti;
- gg) *“Provvedimenti”*: i bandi e gli altri atti emanati dal Ministero in attuazione del presente

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

Avviso o, sulla base dell'atto di regolazione dei rapporti con il Ministero, emanati dal Soggetto gestore;

- hh) “Regolamento ABER”: il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193/1 del 1° luglio 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- ii) “Regolamento GBER”: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;
- jj) “Regolamento n. 1407/2013”: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- kk) “Ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- ll) “RPD”: responsabile della protezione dei dati di cui all'articolo 37 del GDPR;
- mm) “RUP”: Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- nn) “Rendicontazione delle spese”: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
- oo) “Settore agricolo”: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
- pp) “Soggetto gestore”: Invitalia S.p.A., cui è affidata la gestione della misura mediante

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

atto che ne regola i rapporti con il Ministero, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- qq) *"Soggetto proponente"* o *"Impresa proponente"*: il soggetto che presenta il proprio progetto di investimento e il programma richiesto alle agevolazioni ai sensi del presente Avviso e che è il referente del programma stesso;
- rr) *"Soggetto aderente"* o *"Impresa aderente"*: il/i soggetti che intendono realizzare gli ulteriori progetti di investimento che compongono il programma stesso presentato dal soggetto proponente;
- ss) *"Sviluppo sperimentale"*: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
- tt) *"Target"*: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l'attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico;
- uu) *"TFUE"*: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;
- vv) *"Trasformazione di prodotti agricoli"*: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

animale o vegetale alla prima vendita;

ww) “Unità produttiva”: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Avviso, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, e dall'articolo 7, comma 1, del *decreto*, definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurre i costi ambientali ed economici e per sostenere l'innovazione dei processi produttivi, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” del PNRR finanziato dall'Unione europea, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell'intervento.

Art. 3.

(Gestione dell'intervento)

1. Gli adempimenti riguardanti la ricezione, l'istruttoria delle domande, la fase propedeutica alla concessione delle agevolazioni e all'erogazione delle medesime, sono affidati all'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4 del *decreto*, sulla base delle direttive e indicazioni fornite dal Ministero e di quanto stabilito dalla convenzione prevista dal medesimo articolo, con la quale sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie destinate al presente intervento.

2. Il Ministero, in esito all'attività istruttoria di cui all'articolo 7 del *decreto* condotta dall'Agenzia, concede le agevolazioni di cui al *decreto* ai soggetti proponenti con decreto del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.

3. Il Ministero, oltre alla supervisione complessiva nell'attuazione degli interventi, garantisce il costante presidio delle fasi di attuazione che comprendono la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione, nonché la gestione dei circuiti finanziari.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

Art. 4.

(Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del *decreto*.
2. I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3 del *decreto*, salvo modifiche o integrazioni della quota di risorse ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, del *decreto*.
3. Il *Ministero* comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
4. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento della richiesta agevolativa prevista dall'ultima domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie.
5. Le domande presentate e risultate ammissibili, valutate idonee all'esito della procedura di formazione della prima graduatoria di cui all'art. 7, comma 3 del *decreto*, che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili, si considerano sospese nelle more dell'espletamento delle verifiche istruttorie concernenti le domande aventi copertura finanziaria e dell'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle predette istruttorie. In esito a tale accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute, se non finanziabili tramite eventuale stanziamento di ulteriori risorse, anche a valere su diverse fonti finanziarie.
6. La comunicazione della suddetta sospensione, ovvero della decadenza, è trasmessa dall'*Agenzia* ai *soggetti proponenti*.
7. Le domande di agevolazione, redatte secondo lo schema reso disponibile sul sito internet dell'*Agenzia*, complete dei relativi allegati previsti dallo schema citato, e firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del *soggetto proponente* e/o di uno o più *soggetti aderenti*, devono essere presentate, pena l'invalidità e l'improcedibilità, esclusivamente tramite la procedura informatica del sito web dell'*Agenzia* a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 12 ottobre 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 10 novembre 2022.
8. La domanda di agevolazione deve essere presentata dal *soggetto proponente* unitamente agli allegati in essa richiamati e alla seguente documentazione:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, del *decreto*;
 - b) proposta progettuale contenente la descrizione dettagliata delle attività da svolgere, delle risorse professionali coinvolte e dei beni e servizi da acquisire, delle spese e dei costi da sostenere, nonché l'importo dell'agevolazione richiesta;
 - c) dichiarazioni, rese secondo gli schemi disponibili nell'apposita sezione del sito web dell'Agenzia, www.invitalia.it, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
 - d) dichiarazioni, rese secondo gli schemi disponibili nell'apposita sezione del sito web dell'Agenzia, www.invitalia.it, in merito ai dati necessari per la richiesta di informazioni relative ai casellari giudiziari e carichi pendenti, nonché per l'individuazione del "titolare effettivo" ai sensi della normativa antiriciclaggio.
9. Le domande presentate secondo modalità e/o tempistiche non conformi a quanto indicato nel presente Avviso non saranno prese in esame.

Art. 5.

(Piani di investimento ammissibili)

- 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso i piani di investimento, realizzati dalle imprese di cui all'articolo 13 del *decreto*, che prevedono la realizzazione di un programma di sviluppo per la logistica agroalimentare avente le finalità individuate all'articolo 2 del *decreto*, eventualmente accompagnato da progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale strettamente connessi e funzionali al programma di investimenti produttivo.
- 2. Il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare di cui al comma 1 può riguardare la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di investimento in attivi materiali e immateriali, come individuato agli articoli. 10, 11 e 12 del *decreto*.
- 3. Ai sensi degli artt. 12 e 13 del *decreto*, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di sviluppo presentati da imprese attive nei settori pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, che saranno valutati in conformità con la normativa europea sugli aiuti di stato applicabile a ciascun settore.
- 4. Non sono ammissibili i progetti di investimento:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

- a) diretti alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari;
 - b) che prevedono un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni previste da organizzazioni comuni di mercato o alle limitazioni stabilite in relazione al sostegno dell'Unione europea a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione;
 - c) realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea in vigore;
 - d) costituiti da investimenti di mera sostituzione.
 - e) che non rispettino il principio della conformità alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'Unione europea e, in linea con la circolare MEF-RGS n. 32/2021, che prevedano attività su strutture e manufatti connessi:
 - ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - alle attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - alle attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
5. In considerazione delle condizionalità di cui alla *milestone* PNRR associata a questo investimento, l'ammissibilità del programma di sviluppo è subordinata alla destinazione di una quota minima delle relative risorse finanziarie, alternativamente:
- a) alla riduzione degli impatti ambientali e alla transizione ecologica, per almeno il 32% dell'investimento complessivo;
 - b) alla digitalizzazione delle attività, per almeno il 27% dell'investimento complessivo.
6. Il programma di investimento di cui al comma 1 può riguardare:
- a) la creazione di una nuova unità produttiva;
 - b) l'ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente;
 - c) la riconversione di un'unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;

d) la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;

e) acquisizione di un'unità produttiva esistente e di proprietà di un'impresa non sottoposta a procedure concorsuali, intesa quale acquisizione degli attivi di un'unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente. Il progetto di investimento non può riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Per le sole imprese di grandi dimensioni in aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE il progetto di investimento da agevolare deve essere finalizzato a una riconversione, così come definita alla lettera c) del presente comma.

Art. 6.

(Spese ammissibili)

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 15 e 20 del *decreto*, l'Agenzia, nella determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni, applica anche quanto disposto dal presente articolo.
2. Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili, o di programmi informatici o di immobilizzazioni immateriali, di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

3. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 c.c. o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta.
4. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Qualora il Programma preveda, oltre al progetto di investimento di cui al Titolo II del *decreto*, anche progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al Titolo III del *decreto*, le spese devono essere rilevate separatamente per le attività di sviluppo per la logistica agroalimentare, per le attività di ricerca, per le attività di sviluppo sperimentale, per le attività di innovazione dell'organizzazione e per le attività di innovazione di processo.
6. Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato nella «bolletta doganale d'importazione».
7. Per i progetti di investimento da realizzare nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, i costi ammissibili devono:
 - a) nel caso siano diretti alla *diversificazione* di un'unità produttiva esistente, di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c) del presente Avviso, superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
 - b) nel caso siano diretti al *cambiamento fondamentale* di un'unità produttiva esistente, di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d) del presente Avviso, superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.
8. Per i progetti di investimento diretti all'acquisizione di un'unità produttiva di cui all'articolo 5, comma 5, lettera e) del presente Avviso, i costi ammissibili devono essere relativi all'acquisto degli attivi tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di accesso di cui all'articolo 9, comma 1 non si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o non siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti o non siano state entrambe partecipate, per

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

almeno il 25 per cento, da persone fisiche tra loro legate da un rapporto coniugale, di affinità o di parentela fino al terzo grado.

9. La transazione deve, inoltre, avvenire a condizioni di mercato, a tal fine il costo ammissibile deve risultare da un'apposita perizia giurata redatta da un soggetto, indicato dal Presidente del tribunale, iscritto negli appositi albi (ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, agrotecnici, periti industriali edili), che attesti il valore di mercato degli attivi acquisiti.

10. Nel caso in cui sia stato già concesso un aiuto per l'acquisizione degli attivi oggetto del programma di investimento proposto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili.

11. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale. Tale importo dovrà essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informativi gestionali.

Art. 7.

(Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 10 e 11 del *decreto*, l'Agenzia applica quanto disposto dal presente articolo.
2. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del Programma e deve essere conforme alla legislazione nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela ambientale.
3. Nel caso in cui gli investimenti richiedano una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse solo a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.
4. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso, gli investimenti devono, altresì, rispettare i requisiti ambientali previsti dai programmi di sviluppo rurale delle regioni nei quali sono realizzati.
5. Come previsto dall'articolo 16 comma 4 del *decreto*, nel caso di imprese di grandi dimensioni, gli aiuti non possono superare l'importo del sovraccosto netto di attuazione dell'investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

e, in ogni caso, non devono essere superiori al minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.

Art. 8.

(Fase di accesso e valutazione domande)

1. A seguito della chiusura dello sportello agevolativo di cui all'articolo 4, comma 7 che precede, l'Agenzia avvia, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del *decreto*, le attività di verifica delle domande presentate, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse. In particolare, l'Agenzia:

a. preliminarmente, procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal *decreto* e dal presente Avviso, tra cui:

- i. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 del *decreto*;
- ii. il rispetto del richiamato principio “non arrecare un danno significativo”, tenuto conto degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio, in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato B al presente Avviso.
- iii. Il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) di cui all'art. 5, comma 5, del presente Avviso.
- iv. la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR, accertando, in particolare:
 - il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - l'avvenuto rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e delle informazioni e dati necessari all'identificazione del “titolare effettivo”;
 - la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi di sviluppo con i vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse del PNRR;
- v. l'acquisizione delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 delle imprese proponenti e delle imprese aderenti con le quali le stesse assumono gli impegni di cui all'articolo 24 commi 1 e 2 del *decreto*;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

- b. procede, tenendo conto di ogni elemento utile che il soggetto proponente è tenuto a fornire nel modulo di domanda, alla valutazione del carattere strategico dei programmi presentati, sulla base del rispetto dei seguenti criteri:
- capacità di ridurre gli impatti ambientali;
 - introduzione di un processo innovativo e digitalizzazione delle attività;
 - presenza di progetti di ricerca e sviluppo;
 - capacità del progetto di incidere sullo sviluppo della filiera agroalimentare locale e nazionale.

attribuendo un punteggio secondo i parametri e modalità specificati nell'Allegato A al presente Avviso e negli schemi resi pubblici nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia, www.invitalia.it e sul sito del Ministero.

2. Laddove dovessero emergere criticità rispetto a quanto precede, l'Agenzia provvede a comunicare all'impresa proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, valutando le relative controdeduzioni e dandone comunicazione al Ministero per i provvedimenti conseguenti.

3. L'Agenzia, in base alle risultanze delle verifiche di cui al comma 1 del presente articolo, predispone una prima graduatoria delle imprese proponenti ammesse alla fase istruttoria che tiene conto, in caso di progetti risultati di pari merito, dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. Tale graduatoria sarà, pertanto, trasmessa al Ministero per la relativa approvazione con decreto direttoriale e conseguentemente pubblicata anche sul sito dell'Agenzia www.invitalia.it e del Ministero.

4. L'Agenzia, entro il termine massimo di 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3 che precede, esegue l'istruttoria valutando:

- l'affidabilità tecnica, economica e finanziaria dell'impresa o delle imprese proponenti;
- la sostenibilità finanziaria del Programma, con riferimento alla capacità delle imprese di sostenere la quota parte dei costi delle immobilizzazioni previste dal Programma non coperte da aiuto pubblico;
- la cantierabilità dei progetti di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro 180 giorni dalla determinazione di ammissione di cui ai successivi provvedimenti,

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

la documentazione concernente la materia edilizia e comunque entro la data della prima richiesta di erogazione di cui ai successivi provvedimenti;

- d. la pertinenza e la congruità generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste dai progetti di investimento. L'esame di congruità generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni l'accertamento sul costo dei singoli beni, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui.
5. Con riferimento alla valutazione dei progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, il Soggetto gestore si avvale di esperti esterni o di enti di ricerca, selezionati e nominati in conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica. Gli oneri connessi all'attività prestata dagli esperti esterni o dagli enti di ricerca di cui al presente comma è posta a carico delle risorse della convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, del *decreto*.
6. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a venti giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine la domanda di agevolazione decade.

Art. 9.

(Concessione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello. Le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3 del *decreto* e delle intensità di aiuto concedibili previste nell'Allegato A, tabelle 1A, 2A, 3A e 4A del *decreto*. Nei casi ricompresi tra gli aiuti di cui alla tabella 1A, le aliquote possono essere maggiorate:
- di 20 punti percentuali per i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
 - di 20 punti percentuali nel caso in cui l'investimento ricada in zone soggette a vincoli naturali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (zone montane; zone soggette a vincoli naturali significativi individuate dal D.M. n. 591685 dell'11/11/2021).

In ogni caso l'intensità di aiuto non potrà superare il 90%.

Le tabelle suddette sono pubblicate sul sito dell'Agenzia e del Ministero.

2. Per i Programmi per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito negativo, ovvero per le domande che non trovino copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 4 comma 5, l'Agenzia provvede a comunicare al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dandone comunicazione al Ministero per i provvedimenti conseguenti.
3. Per i Programmi per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, l'Agenzia procede ad inviare le risultanze dell'istruttoria al Ministero il quale, con proprio provvedimento ai sensi dell'art. 3 comma 2 che precede, determina di approvare il Programma e di concedere le agevolazioni.
4. Il provvedimento di determinazione di concessione delle agevolazioni deve contenere l'individuazione del piano degli investimenti, delle spese ammissibili, dell'ammontare delle agevolazioni concesse, delle modalità di erogazione, degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché le condizioni di revoca, nel rispetto di principi e condizionalità previsti dal PNRR.
5. Il provvedimento di determinazione deve, inoltre, contenere la previsione che eventuali variazioni dei singoli investimenti ammessi, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi o a nuovi investimenti, non possono comportare, in nessun caso, un aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun progetto.
6. Il provvedimento di determinazione di concessione, inoltre, oltre a quanto previsto dall'articolo 6 del *decreto*, deve riportare l'obbligo per i soggetti beneficiari delle agevolazioni di apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili.
7. La validità e l'efficacia del provvedimento di determinazione è, comunque, subordinata all'effettiva esibizione all'Agenzia, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 8 del presente articolo, della documentazione richiesta dall'Agenzia per la definizione dell'eventuale contratto di finanziamento, ivi compresa quella relativa a eventuali garanzie da prestare a fronte del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 6

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

comma 6 del *decreto*. L'efficacia del provvedimento di determinazione può, altresì, essere subordinata ad ulteriori condizioni, limitatamente a profili di carattere economico-finanziario.

8. Il termine assegnato al soggetto proponente può essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori 90 giorni a fronte di una motivata richiesta, comprovata da elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non è in alcun modo riconducibile alla volontà del soggetto proponente o delle altre imprese beneficiarie. Decorso tale termine, come eventualmente prorogato, le imprese beneficiarie decadono dalle agevolazioni e l'*Agenzia* provvede alle relative comunicazioni al *Ministero* per i provvedimenti conseguenti.

9. Il Ministero trasmette all'*Agenzia* e all'impresa beneficiaria, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle risultanze dell'attività istruttoria, il provvedimento di determinazione di cui al comma 3. Entro 20 giorni dalla ricezione, l'impresa beneficiaria, pena la decadenza dalle agevolazioni, restituisce al Ministero e all'*Agenzia* il provvedimento di determinazione debitamente sottoscritto per accettazione.

10. L'eventuale contratto di finanziamento, che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, e anche l'eventuale consenso al rilascio di idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative, nel limite dell'importo in linea capitale del finanziamento, nonché i conseguenti impegni e obblighi per l'impresa beneficiaria, deve essere stipulato tra l'*Agenzia* e ciascun *soggetto beneficiario* entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'*Agenzia* stessa della documentazione a cui è subordinata la validità e l'efficacia della determinazione di concessione delle agevolazioni.

11. Entro la data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni, anche a titolo di anticipazione e, comunque, entro e non oltre 180 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 8, i soggetti beneficiari devono esibire la documentazione concernente la materia edilizia, comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni.

12. Laddove sia riscontrabile un'articolazione progettuale degli interventi particolarmente complessa e/o l'esigenza di programmare gli interventi stessi su più lotti consequenziali, le imprese proponenti possono esibire, entro i predetti termini, la sola documentazione sufficiente all'avvio dei lavori relativi al primo dei lotti, indicando l'assenza di motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni relative ai lotti successivi in tempi compatibili con quelli di realizzazione del programma.

13. Qualora, allo scadere dei 180 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 8, il *soggetto beneficiario* non abbia prodotto la documentazione concernente la materia edilizia, le agevolazioni concesse sono revocate. L'*Agenzia* accerta la persistenza del nesso funzionale tra i

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

progetti residui e la validità tecnico economica del programma di sviluppo; laddove tale valutazione dia esito negativo, l'Agenzia provvede a darne comunicazione al *Ministero* per l'adozione del provvedimento di revoca delle agevolazioni alle rimanenti imprese beneficiarie e a recuperare le agevolazioni eventualmente erogate.

14. Le agevolazioni concesse a valere sulle risorse assegnate all'Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” del PNRR, come previsto dall'articolo 8 comma 2 lettera e) del *decreto*, possono essere revocate con provvedimento del *Ministero* qualora, in sede di verifica sulla realizzazione degli investimenti agevolati, l'Agenzia accerti il mancato rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” rispetto a quanto previsto in sede istruttoria in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato B al presente Avviso, e delle condizioni di revoca di cui all'art. 12 del presente Avviso.

Art. 10

(Erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia, a seguito della presentazione di richieste da parte dei *soggetti beneficiari*, secondo le modalità definite all'articolo 4 del presente Avviso e del presente articolo nonché secondo le ulteriori indicazioni fornite con il provvedimento di concessione delle agevolazioni e, per l'eventuale finanziamento agevolato, nel contratto di finanziamento agevolato.
2. Le agevolazioni sono erogate, su richiesta dei *soggetti beneficiari*, in non più di tre stati di avanzamento lavori di importo, salvo lo stato avanzamento lavori a saldo, non inferiore al 20% (venti per cento) delle spese ammesse.
3. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa e, relativamente ai programmi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione del personale, della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte. Ciascuna erogazione è subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze e dei titoli di spesa.
4. È fatta salva la possibilità per i *soggetti beneficiari* di richiedere all'Agenzia, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

5. L'eventuale richiesta di erogazione a titolo di anticipazione può essere presentata all'Agenzia entro 120 giorni dalla data del provvedimento di determinazione di concessione delle agevolazioni.
6. La richiesta di erogazione deve essere accompagnata da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. L'anticipazione erogata è recuperata dall'Agenzia in quote proporzionali al contributo che l'impresa matura sui singoli stati di avanzamento lavori; la fideiussione o polizza fideiussoria è comunque svincolata a seguito del completo recupero dell'anticipazione erogata.
7. Le richieste di erogazione, firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del *soggetto beneficiario* e redatte utilizzando gli schemi che saranno resi disponibili e le modalità indicate sul sito web dell'Agenzia. Il mancato utilizzo dei predetti schemi costituisce motivo di improcedibilità della richiesta.
8. Sulle singole erogazioni del contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa, l'Agenzia opera una ritenuta a garanzia del 10%, che sarà erogata alla impresa beneficiaria in virtù delle risultanze della relazione finale di cui al comma 9 che segue.
9. Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi al programma di investimento agevolato riportano rispettivamente nell'oggetto o nella causale la dicitura: «*Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 13 giugno 2022 – ID CUP*».
10. In ciascuna delle richieste di erogazione il soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell'acquisizione della informazione antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte dai soggetti beneficiari relativamente ai destinatari delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, gli stessi devono allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione redatti secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 5 che precede.
11. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al presente articolo, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l'Agenzia può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 giorni.

12. Anche con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, che deve essere trasmesso dall'impresa beneficiaria entro 60 giorni dall'ultimazione del progetto, l'Agenzia, verifica la completezza e la pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse, su indicazione del Ministero e/o dell'Agenzia, per attestare la realizzazione dell'intervento nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con i *milestone* e *target* associati alla misura. Tale documentazione includerà, quale allegato, la seguente documentazione probatoria:

- a) certificato attestante il completamento rilasciato in conformità alla normativa nazionale;
- b) relazione da parte di un ingegnere indipendente autenticata dal ministero competente, allegando le motivazioni per cui le specifiche tecniche dei progetti sono conformi alla descrizione di cui alla CID dell'investimento e del target.

L'Agenzia, previa eventuale verifica in loco, redige, entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'impresa, fatti salvi i maggiori termini previsti dal presente articolo, un'apposita relazione sull'avvenuta realizzazione del progetto e del programma di investimento. La relazione finale deve contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare, riportando sia gli importi nominali che quelli attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni ed elencare i beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione. La relazione finale deve, inoltre, evidenziare le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato, l'eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia nonché gli eventuali ulteriori elementi di valutazione individuati dal Ministero. Qualora tale relazione si concluda con esito negativo, l'Agenzia notificherà tale esito al Ministero che procederà con apposito decreto direttoriale alla revoca delle agevolazioni.

13. Nel caso, invece, in cui la relazione si concluda con esito positivo, procede, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale controfirmata, per accettazione, dal rappresentante legale della società beneficiaria o da suo procuratore speciale, alla erogazione della ritenuta a garanzia complessivamente trattenuta sulle rate di contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa, via via maturate.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

14. Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dal presente articolo per l'erogazione delle agevolazioni si applica quanto previsto all'art. 8 del *decreto*.

15. L'erogazione delle agevolazioni è inoltre disciplinata dalle ulteriori regole previste dal contratto di contributo in conto impianti e dall'eventuale contributo diretto alla spesa e dal contratto di finanziamento agevolato.

Art. 11.

(Variazioni)

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti al Programma devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente e/o dai beneficiari all'*Agenzia* con adeguata motivazione.
2. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, l'*Agenzia*, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del Programma e dei singoli progetti che lo compongono e ne dà comunicazione al Ministero. In ogni caso le variazioni non dovranno avere alcun impatto sul rispetto della tempistica di attuazione e sul raggiungimento dei milestone e target associati alla presente misura PNRR.
3. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo l'*Agenzia* ne dà comunicazione al Ministero per l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
4. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto dei progetti d'investimento, non possono in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri progetti previsti dal Programma.
5. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione a uno o più dei progetti d'investimento del Programma approvato, l'*Agenzia* verifica che permanga comunque la validità tecnico-economica del Programma come eventualmente riformulato.

Art. 12.

(Revoche)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 commi 2 e 3 del *decreto* e dagli art. 17 e 23 del *decreto*, fatto salvo quanto eventualmente previsto nel provvedimento di determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 3 comma 2 che precede, il Ministero, in relazione

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

alla natura e all'entità dell'inadempimento, dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni concesse, nei seguenti casi:

- a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- b) se, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità ai fini della concessione delle agevolazioni;
- c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 Regolamento (UE) n. 241/2021;
- d) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni di cui al precedente articolo 6, nonché in conformità ai provvedimenti attuativi, successivi al presente Avviso, emanati ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 7 e dell'art. 23;
- e) mancato rispetto delle previsioni, puntualizzate agli articoli 2, commi 4 e 5 e all'articolo 24 del decreto e all'Allegato B al presente Avviso, relative al rispetto del principio "*non arrecare un danno significativo*";
- f) mancato rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) di cui all'art. 5, comma 5, del presente Avviso;
- g) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- h) esito negativo dei controlli;
- i) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione del finanziamento;
- j) il *soggetto beneficiario* violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento eurounitario;
- k) ove previsto, il *soggetto beneficiario* non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita
- l) il *soggetto beneficiario* sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del Programma ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento dello stesso;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

- m) il *soggetto beneficiario* effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza dell'autorizzazione dell'Agenzia;
- n) il *soggetto beneficiario* non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- o) il *soggetto beneficiario* non rispetti, con riferimento all'unità produttiva oggetto del Programma, le norme edilizie e urbanistiche, nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
- p) il *soggetto beneficiario* in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- q) il *soggetto beneficiario* trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel Programma ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione dell'Agenzia, i beni agevolati, ovvero cessi l'attività prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
- r) il *soggetto beneficiario* trasferisca l'attività produttiva in un ambito territoriale diverso da quello originario senza la preventiva autorizzazione dell'Agenzia anteriormente al completamento del progetto di investimento prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
- s) il *soggetto beneficiario* modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione dell'Agenzia;
- t) il *soggetto beneficiario* per i beni del medesimo Programma oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di "*de minimis*", previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
- u) il *soggetto beneficiario*, per il progetto di investimento, non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni entro i termini di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), ovvero qualora le verifiche dell'Agenzia si concludano con esito negativo. Laddove sia riscontrabile un'articolazione progettuale degli interventi particolarmente complessa e/o l'esigenza di programmare gli interventi stessi su più lotti consequenziali, le imprese proponenti possono esibire, entro i predetti termini, la sola documentazione sufficiente all'avvio dei lavori relativi al primo dei lotti, indicando

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

l'assenza di motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni relative ai lotti successivi in tempi compatibili con quelli di realizzazione del programma;

- v) il *soggetto beneficiario* ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di determinazione di concessione delle agevolazioni.

Art. 13.

(Monitoraggio, controlli e ispezioni)

1. Il *Ministero*, anche per il tramite del Soggetto gestore, ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni, anche in loco, sui singoli interventi agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni concesse, la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio finanziamento, l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del "titolare effettivo", nonché il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi per i 5 anni, ovvero in caso di PMI per i 3 anni, successivi al completamento degli investimenti.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dall'impresa beneficiaria nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, l'impresa beneficiaria consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Programma e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.
3. L'impresa beneficiaria è tenuta ad adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente Avviso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modifiche integrazioni.
4. Le imprese beneficiarie devono:
 - a) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, eventualmente dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Programma e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
 - b) inviare, a partire dalla data di stipula del contratto di contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del contratto di finanziamento agevolato, all'*Agenzia*, con cadenza annuale (settembre di ciascun esercizio) e fino al quinto anno, ovvero al terzo anno nel caso di

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

PMI, esercizio successivo a quello di ultimazione del Programma agevolato, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare l'avvio del provvedimento di revoca delle agevolazioni;

c) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali.

Art. 14.

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si rinvia a quanto disposto dal *decreto* e a quanto disciplinato nel provvedimento di determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 3 comma 2 che precede e riportato nell'eventuale contratto di finanziamento.

2. Il Ministero e il Soggetto gestore Invitalia s.p.a., quali titolari autonomi del trattamento, si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del Decreto Legislativo 196/03 e ss. mm. ii.

In attuazione del predetto regolamento, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti indicati nel modulo di istanza sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet del *Ministero* nella sezione denominata Attuazione misure PNRR.

Il presente Avviso, unitamente agli Allegati "A – Criteri per la determinazione della graduatoria dei beneficiari", "B – Scheda tecnica per il rispetto del principio DNSH" e "C – Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è pubblicato sulla piattaforma telematica denominata "*italiadomani.gov.it*", sul sito internet del *Ministero* – sezione Attuazione misure PNRR e sul sito dell'*Agenzia*.

Oreste Gerini

Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi del CAD



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

Allegato A – Criteri per la determinazione della graduatoria dei beneficiari

La tabella che segue riporta i criteri di valutazione sulla base dei quali sarà determinata la prima graduatoria di cui all'articolo 7, comma 3, del Decreto Ministeriale del 13 giugno 2022.

	Criteri	Obiettivi green e digital	Parametro	Punteggio	Punteggio max per criterio
A	Capacità di ridurre gli impatti ambientali (oltre DNSH il cui rispetto è requisito base di accesso)				
1	a) Presenza di progetti che prevedano l'efficientamento energetico delle infrastrutture e degli edifici	029 - Energia rinnovabile: solare 047 - Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI	SI/NO	NO = 0	
	b) La riduzione dei consumi energetici o delle emissioni di CO2	079 - Trasporto multimodale (non urbano)		SI almeno uno = si veda punto 2	
	c) Il recupero ed il riutilizzo degli scarti della lavorazione, la valorizzazione dei sottoprodotti, la riduzione dei rifiuti e delle materie plastiche	047 - Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI			
2	Spese per gli investimenti volti alla transizione ecologica sul totale del programma di investimento complessivo	L'ammissibilità del programma di sviluppo è subordinata alla destinazione di una quota minima delle relative risorse finanziarie, alternativamente: - alla riduzione degli impatti ambientali e alla transizione ecologica, per almeno il 32% dell'investimento complessivo; - alla digitalizzazione delle attività, per almeno il 27% dell'investimento complessivo.	0%-31% 32-40% 41-50% 51-100%	0 27 34 40	40

B	Introduzione di un processo innovativo e digitalizzazione delle attività				
3	a) utilizzo dell'intelligenza artificiale (AI) per lo stoccaggio delle materie prime e per la tracciabilità anche tramite blockchain; b) utilizzo di software di gestione avanzata; c) utilizzo di componentistica, di sensori di controllo, di sistemi di RFID (Radio Frequency Identification); d) automatizzazione dei magazzini; e) canali e-commerce nelle vendite; f) partnership con start-up per progetti di innovazione e digitalizzazione	010 - Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e- business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)	SI/NO	NO = 0 SI almeno uno = vedi punto 4	
4	Spese per l'acquisizione o sviluppo di software, programmi informatici, acquisizione di brevetti, licenze, macchinari innovativi o in prodotti 4.0 sul totale dell'investimento complessivo	L'ammissibilità del programma di sviluppo è subordinata alla destinazione di una quota minima delle relative risorse finanziarie, alternativamente: - alla riduzione degli impatti ambientali e alla transizione ecologica, per almeno il 32% dell'investimento complessivo; - alla digitalizzazione delle attività, per almeno il 27% dell'investimento complessivo.	0%-26% 27-40% 41-50% 51-100%	0 27 34 40	40

C	R&S				
5	Spese in R&S sul totale dell'investimento complessivo		0% 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100%	0 2 4 6 8 10	10
D	Capacità del progetto di avere un impatto nello sviluppo della filiera agroalimentare locale e nazionale (criteri alternativi)				
6	A) Programmi realizzati da più imprese o da più imprese facenti parte di un contratto di rete: i singoli progetti di investimento risultano strettamente connessi e funzionali al rafforzamento della capacità logistica della filiera (le aziende devono fornire all'Agenzia elementi qualitativi e quantitativi per la valutazione)		SI/NO	NO = 0 SI = 10	10
7	B) Programmi realizzati da una sola impresa: il programma presenta forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza ed è in grado di produrre positivi effetti, in termini di rafforzamento della capacità logistica, anche sugli altri attori della filiera, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni (le aziende devono fornire all'Agenzia elementi qualitativi e quantitativi per la valutazione)		SI/NO	NO = 0 SI = 10	10
Totale					100
Punteggio minimo					27
Punteggio massimo					100



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

Allegato B – Scheda tecnica per il rispetto del principio DNSH

1. Il rispetto del principio DNSH

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento UE 2021/241, tutte le misure ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza devono essere conformi al principio “non arrecare un danno significativo” (*do no significant harm* – DNSH), che trae origine dal Regolamento (UE) del 18 giugno 2020, n. 2020/852 (regolamento Tassonomia), come integrato dal regolamento delegato (UE) del 4 giugno 2021, n. 2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico.

Si tratta di uno dei principi trasversali cardine di cui garantire e comprovare l'osservanza nell'attuazione di tutti i progetti del PNRR, di grande rilievo inoltre al fine di qualificare la spesa pubblica prodotta tramite l'impiego delle risorse finanziarie di derivazione europea.

Il presente allegato intende fornire le modalità operative per assicurare il rispetto del principio di “non arrecare danno significativo”, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e alle schede intervento della Circolare n. 32/2021, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH, *do not significant harm*)”, nel seguito Guida.

La valutazione del principio DNSH o del contributo positivo agli obiettivi ambientali è effettuata dal *soggetto gestore* tenendo conto:

- I. dei vincoli di *tagging* climatico individuati nell'ambito del PNRR;
- II. della dimensione dell'investimento;
- III. della dimensione di impresa.

Per i progetti di investimento con spese esposte inferiori a 10 milioni di euro e per tutti i progetti presentati dalle PMI si applica un **regime semplificato**. Diversamente, per i progetti uguali o superiori alla soglia dei 10 milioni di euro, si applica un **regime ordinario** (vedi sezione 1.2).

Il processo di valutazione per il rispetto del principio DNSH comporta tre fasi:

- a) Identificazione di attività escluse;
- b) presentazione, da parte dei soggetti proponenti, della seguente documentazione:



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

- i. dichiarazione del rispetto della normativa ambientale applicabile, unionale, nazionale, regionale;
 - ii. documentazione attestante il rispetto del principio DNSH e/o relazione di sostenibilità ambientale, come previsto nelle due casistiche di cui alla tabella 1;
- c) valutazione, da parte del soggetto gestore, del rispetto dei sei criteri tassonomici previsti, ove pertinenti, sulla base delle informazioni rese, in fase di presentazione della domanda, da parte dei soggetti proponenti in funzione della soglia di investimento.

1.1. Settori e attività escluse

Come specificato all'art. 5, comma 4, lett. e) del presente Avviso, non potranno essere finanziate le seguenti attività:

- attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

1.2 Contenuti della valutazione e documentazione da fornire

In caso di **progetti di investimento con spese esposte inferiori a 10 milioni di euro** e per tutti i **progetti presentati dalle PMI (regime semplificato)**, i soggetti proponenti dovranno:

- compilare la matrice DNSH (allegata alla domanda di accesso all'agevolazione), contenente informazioni qualitative sul rispetto del principio DNSH per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, ove pertinenti, nonché fornire una relazione con i contenuti minimi di cui alla Scheda 26 allegata alla circolare MEF 32/2021;
- fornire dichiarazione di conformità, allegando gli eventuali elementi di prova rispetto alla normativa ambientale applicabile (VIA, VAS, AIA, AUA, ove pertinenti).



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

In caso di **progetti di investimento con spese esposte uguali o superiori a 10 milioni di euro (regime ordinario)**, i soggetti proponenti dovranno:

- compilare la matrice DNSH (allegata alla domanda di accesso all'agevolazione), contenente informazioni qualitative sul rispetto del principio DNSH per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, ove pertinenti, nonché fornire una relazione con i contenuti minimi di cui alle Schede 2 e 9 (ove applicabile) allegata alla circolare MEF 32/2021;
- fornire dichiarazione di conformità, allegando gli eventuali elementi di prova rispetto alla normativa ambientale applicabile (VIA, VAS, AIA, AUA, ove pertinenti).
- fornire una **relazione di sostenibilità ambientale certificata**, contenente informazioni per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, ove pertinenti, che comprovi il contributo positivo anche in termini di LCA.

La relazione deve contenere una sintesi recante informazioni sulle prestazioni in termini di sostenibilità del progetto proposto, che consentano di comprendere meglio il profilo climatico e ambientale dell'operazione.

La relazione dovrà essere articolata secondo i seguenti punti, sulla base del modello reperibile sul sito del soggetto gestore (www.invitalia.it):

- descrizione del progetto, tipologia di investimento (anche con riferimento ai casi di nuova unità produttiva, ampliamento e riconversione), obiettivi;
- valutazione degli effetti su ciascuno dei sei obiettivi ambientali, ove pertinenti, in termini di DNSH e/o sostenibilità ambientale anche in un'ottica LCA;
- possibili elementi di prova:
 - presenza di valutazioni ambientali, valutazione dei rischi, etc.;
 - esiti di consulenze e asseverazioni di esperti;
 - evidenze sull'utilizzo di sistemi e misure per evitare impatti negativi;
 - possesso di una certificazione ambientale (EMAS, UNI EN ISO14001, Ecolabel), oppure dimostrazione di avvio della procedura di certificazione;
 - progetto di riconversione di attività produttive ad elevato impatto ambientale.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

1.3 Valutazione degli obiettivi ambientali

Il soggetto gestore valuta il rispetto degli obiettivi ambientali sulla base delle informazioni fornite, in fase di domanda, dai soggetti proponenti, tenendo conto, per ciascun obiettivo ambientale, delle informazioni rese dalle imprese proponenti riguardo quanto indicato nella seguente tabella 1.

Tabella 1 – Elementi di verifica per obiettivo ambientale

Obiettivo ambientale	Elementi oggetto di verifica	Note
Mitigazione	<i>Gas serra</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se non provoca un incremento significativo delle emissioni di CO ₂ , o se concorre a una loro riduzione.
Adattamento	<i>Impatto sul clima attuale e futuro su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se, ove effettivamente pertinente, è stata effettuata una valutazione dei rischi per il clima che porti, all'occorrenza, che sfoci nell'individuazione, nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso.
Sostenibilità	<i>Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se non nuoce/se concorre al buono stato dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee.
Economia circolare	<i>Efficientamento processi e utilizzo prodotti</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se: <ul style="list-style-type: none">• è efficiente in relazione alle risorse principali usate;• non ha effetti negativi/ha effetti positivi su produzione, incenerimento o smaltimento dei rifiuti;• conduce a un efficientamento dei processi produttivi in termini di minimizzazione e/o valorizzazione dei materiali di scarto, o in termini di efficientamento energetico.
Prevenzione e riduzione	<i>Inquinamento</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se non comporta un aumento significativo/comporta una riduzione o contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali).



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

Protezione e ripristino	<i>Biodiversità ed ecosistemi</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se non impatta su aree protette e se rispetta le eventuali applicabili prescrizioni previste dalle direttive Habitat e Uccelli.
--------------------------------	-----------------------------------	--

Ai fini della verifica dei criteri ambientali il soggetto gestore prende in considerazione i seguenti aspetti:

- dotazione, da parte delle imprese proponenti di un sistema di gestione ambientale riconosciuto quale EMAS (o, in alternativa, norma ISO 14001 o equivalente), oppure impiego e/o produzione di beni o servizi cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE¹ o altra etichetta ambientale di tipo I²;
- utilizzo, nel progetto, delle migliori tecniche disponibili (BAT);
- individuazione e applicazione di misure di mitigazione degli impatti climatico/ambientali.

¹ Il sistema Ecolabel UE è istituito dal regolamento (CE) n. 66/2010. L'elenco dei gruppi di prodotti per i quali sono stati fissati criteri ai fini del marchio Ecolabel UE è disponibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>

² Le etichette ambientali di tipo I discendono dalla norma ISO 14024:2018.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

Allegato C - Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679

(General Data Protection Regulation)

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (in qualità di Soggetto Attuatore, di seguito Ministero), il quale si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di cui al par. 2 nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo n. 196/03 e ss.mm.

Il Ministero ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD) contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: rpdp@politicheagricole.it.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Ministero, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi dai soggetti beneficiari tramite la piattaforma telematica allestita *ad hoc* per la raccolta delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurre i costi ambientali ed economici e per sostenere l'innovazione dei processi produttivi, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" del PNRR, di cui all'Avviso Pubblico (di cui la presente informativa costituisce parte integrante) attuativo dell'articolo 2, comma 7, e dall'articolo 7, comma 1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2022, nonché per l'adempimento dei correlati obblighi di legge, contabili e fiscali, compresi gli obblighi di pubblicazione e diffusione web di cui all'art. 26 del D.L. n. 33/2013 (come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 97/2016 e al Regolamento (UE) 2021/241, par. 56).

I Soggetti beneficiari di tale contributo sono:

- imprese, anche in forma consortile, le società cooperative, i loro consorzi che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- le organizzazioni di produttori agricoli;
- le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione;
- indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra.

Qualora i Titolari del trattamento intendano trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, forniscono all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del GDPR:

- nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato (lett. b);
- nell'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Ministero (lett. c);
- nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri (lett. e).

3. DATI PERSONALI TRATTATI

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Ministero per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Decreto e dall'Avviso Pubblico, nonché dagli atti di indirizzo comunitari in funzione della specifica finalità di cui al par.2 e per effettuare tutte le più opportune operazioni ausiliarie e compatibili con i suddetti obblighi.

Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- a) dati anagrafici del soggetto beneficiario (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza/o sede legale della società, partita IVA);
- b) recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- c) dati giudiziari (certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) o dati ad essi assimilabili come le misure interdittive antimafia;
- d) dati bancari e finanziari (codice iban, numero di conto corrente, dati relativi a garanzie fideiussorie ecc.);
- e) dati anagrafici e identificativi del titolare effettivo dell'impresa/società che richiede il contributo (nominativo, codice fiscale, partita IVA);
- f) dati catastali dei manufatti oggetto di intervento;
- g) elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico;
- h) elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "Do no significant Harm" (DNSH);
- i) altri dati di natura tecnico/amministrativa che consentono indirettamente l'identificazione di una persona fisica.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento. I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale del Ministero sita in Roma alla via XX Settembre n. 20 – 00187.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal Ministero per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

Il Ministero potrebbe, tuttavia, conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, per esigenze di monitoraggio, di studio e/o di analisi ed elaborazioni statistiche.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

Nessun addebito potrà essere imputato al Ministero nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente, per finalità istituzionali, dal Ministero con Invitalia, quale Soggetto Gestore dell'intervento, e viceversa, nonché con soggetti delegati e/o incaricati dal titolare (a titolo esemplificativo: dipendenti e collaboratori, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza, nonché consulenti fiscali e legali e/o soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico), ovvero con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO ecc).

Il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il Ministero (in qualità di Soggetto Attuatore) è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli interventi, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

PNRR, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti.

Il Ministero, in qualità di Amministrazione centrale responsabile del progetto “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”, deve assicurare il monitoraggio e il presidio continuo dell’attuazione dei progetti di propria competenza, verificando l’avanzamento dei dati finanziari di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea, attraverso le specifiche finalità del sistema informativo ReGis, messo a disposizione dal servizio centrale per il PNRR o di altri sistemi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati.

Il Ministero non potrà dar seguito al trattamento descritto al par. 2., qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei Soggetti Beneficiari. Va da sé che l’eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal Ministero, secondo le rispettive competenze in materia, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai Soggetti Beneficiari e ai Titolari effettivi cui si riferiscono i dati personali trattati in tale ambito si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati.

Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b) utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal Responsabile per la protezione dei dati. Tali richieste possono essere rivolte al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@politicheagricole.it;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informano i Soggetti Beneficiari che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra saranno esaminate dal Ministero ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti degli stessi interessati ed un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

Il Ministero cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione - se necessario – all'interessato e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati sia dal punto di vista organizzativo che informatico.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 giugno 2022

Direttive necessarie all'avvio della misura PNRR «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», Missione 2, Componente 1, Investimento 2.1. (22A04638)

(GU n.192 del 18-8-2022)

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio

tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

Visto l'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, che reca il principio di non arrecare un danno significativo (Do no significant harm - DNSH);

Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del menzionato decreto-legge n. 77/2021, che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044, dello stesso art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di

attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalita', le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

Vista la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare del 29 aprile 2022, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021, con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (tabella A), relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, che assegna al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di euro 800.000.000,00 (euro ottocento milioni/00) per la realizzazione di investimenti per lo «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 «Economia circolare e agricoltura sostenibile», Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»;

Vista la misura M2C1 - Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» che prevede, con una dotazione pari a 800 milioni di euro, «il sostegno agli investimenti materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari), agli investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica per ridurre i costi ambientali ed economici e all'innovazione dei processi di produzione, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità (ad esempio attraverso la blockchain)»;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare, per la misura M2C1 - Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»:

la milestone M2C1-3, da conseguire entro il 31 dicembre 2022: «Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica»;

il target M2C1-10, da conseguire entro il 30 giugno 2026: «Almeno quarantotto interventi per migliorare la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»;

Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi

e obiettivi;

Visto l'accordo, denominato Operational Arrangement (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli allegati I e II che riportano:

per la milestone M2C1-3, nel campo meccanismo di verifica «Pubblicazione del decreto sul sito web dell'autorità esecutiva <https://www.politicheagricole.it> e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana <https://www.gazzettaufficiale.it> »;

per il target M2C1-10 nel campo meccanismo di verifica «Documento esplicativo che attesti l'attuazione sostanziale del target. Tale documento includerà, quale allegato, la seguente documentazione probatoria: a) certificato attestante il completamento rilasciato in conformità alla normativa nazionale; b) relazione da parte di un ingegnere indipendente autenticata dal Ministero competente, allegando le motivazioni per cui le specificazioni tecniche dei progetti sono conformi alla descrizione di cui alla CID dell'investimento e del target»;

Visto l'avviso di consultazione tecnica «PNRR, Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente C1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile" - Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo", approvato con decreto n. 563135 del 28 ottobre 2021 e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino al 31 dicembre 2021, avente lo scopo di informare il settore di riferimento in merito alla realizzazione dell'investimento di che trattasi e raccogliere osservazioni e proposte dei portatori di interesse, onde costruire efficaci dispositivi di attuazione dello stesso;

Preso atto delle risultanze delle consultazioni di cui al suddetto avviso di consultazione, di cui si è tenuto conto nella predisposizione del presente decreto e nella definizione dell'avviso di partecipazione, da emanarsi a seguito della ricezione, da parte della Commissione europea, dell'autorizzazione sul regime di aiuto;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) e, in particolare, le sezioni 1.1.1.1. e 1.1.1.4.;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, con incluso l'allegato 1 per la definizione delle piccole e medie imprese;

Visti, in particolare, gli articoli 14, 17, 25, e 29 del predetto regolamento (UE) 2014/651 «General Block Exemption Regulation» (GBER);

Visto il regolamento (UE) n. 972/2020 del 2 luglio 2020 che modifica, tra l'altro, l'art. 59 del regolamento UE n. 651/2014, prorogando la validità del regolamento stesso al 31 dicembre 2023;

Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6, dell'art. 52, della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento dei divari

territoriali;

Atteso che il presente intervento fornisce un importante contributo al clima, come da allegato VI del regolamento (UE) n. 241/2021, e che nell'ambito della misura saranno selezionati progetti coerenti con i campi di intervento: 047 (Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI); 010 (Digitalizzazione delle PMI), 079 (Trasporto multimodale non urbano) e 029 (Energia rinnovabile solare);

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. Invitalia, quale società in house qualificata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui il Ministero si avvale, mediante apposita convenzione, per le attività di supporto tecnico-operativo nell'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 77 del 2021;

b) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;

c) «componente»: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;

d) «corruzione»: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;

e) «domanda di ammissione alle agevolazioni»: iniziativa presentata dal soggetto beneficiario avente ad oggetto la realizzazione di un programma di investimento volto allo sviluppo della logistica agroalimentare in un'ottica di decarbonizzazione e digitalizzazione. L'iniziativa potrà essere selezionata e finanziata nell'ambito della misura oggetto del presente decreto, ove rispondente ai requisiti richiesti dallo stesso;

f) «DNSH»: principio «Do Not Significant Harm», sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo all'ambiente;

g) «Fondo di rotazione del Next Generation EU - Italia»: Fondo di cui all'art. 1, comma 1037 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

h) «frode»: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi

finanziari delle Comunità europee, la «frode» in materia di spese e' qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di Fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea;

alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;

alla distrazione di tali Fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

i) «frode sospetta»: irregolarità che, a livello nazionale, determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;

j) «GDPR»: regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

k) «giovane agricoltore»: come definito al punto (35) 29 degli orientamenti;

l) «importo di aiuto corretto»: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: $\text{importo massimo di aiuto} = R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)$ dove: R e' l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata (la maggiorazione) per le PMI; A sono i primi 50 milioni di euro di costi ammissibili, B e' la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di euro e 100 milioni di euro e C e' la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di euro;

m) «impresa»: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, come definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole, medie e grandi imprese;

n) «innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

o) «innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o

sensibilmente migliorati;

p) «intervento»: progetto realizzabile nell'ambito della misura M2C1. I 2.1, oggetto del presente decreto, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un codice unico di progetto (CUP), esso rappresenta la principale entita' del monitoraggio quale unita' minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;

q) «investimento iniziale»:

i. un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacita' di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

ii. l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

r) «investimento iniziale a favore di una nuova attivita' economica»:

i. un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attivita' di uno stabilimento, a condizione che le nuove attivita' non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;

ii. l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attivita' che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;

s) «logistica agro-alimentare»: complesso delle attivita' volte a pianificare, implementare e controllare l'efficiente ed efficace flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e le relative informazioni, dal punto di origine al punto di consumo;

t) «milestone» (lett. «pietra miliare»): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operativita' dei sistemi IT, ecc.);

u) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

v) «missione»: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti;

w) «orientamenti»: orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;

x) «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca) che, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o dalla fonte di finanziamento, ha la finalita' principale di svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o di garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di

contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

y) «piattaforma informatica»: piattaforma telematica allestita ad hoc per la raccolta delle domande di partecipazione;

z) «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del «regolamento ABER» e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;

aa) «PNRR» (o Piano): Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344);

bb) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

cc) «produzione agricola primaria», la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

dd) «provvedimenti»: i bandi e gli altri atti emanati dal Ministero in attuazione del presente decreto o, sulla base dell'atto di regolazione dei rapporti con il Ministero, emanati dal soggetto gestore;

ee) «regolamento ABER»: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193/1 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

ff) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modificazioni ed integrazioni;

gg) «regolamento n. 1407/2013»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

hh) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

ii) «RPD»: responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 del GDPR;

jj) «RUP»: responsabile unico del procedimento ex art. 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;

kk) «rendicontazione delle spese»: attivita' necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

ll) «settore agricolo»: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli di cui al punto (35) degli orientamenti;

mm) «soggetto gestore»: Invitalia S.p.a., cui e' affidata la gestione della misura mediante atto che ne regola i rapporti con il Ministero, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

nn) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

oo) «target»: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l'attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico;

pp) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' Trattato che istituisce la Comunita' europea;

qq) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attivita' realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

rr) «unita' produttiva»: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

Art. 2

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», Missione 2, Componente 1, Investimento 2.1, tramite l'erogazione di un contributo a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurre i costi ambientali ed economici e per sostenere l'innovazione dei processi di produttivi.

2. In conformita' con quanto previsto dal PNRR, sono destinate risorse al finanziamento di programmi di sviluppo per la logistica agroalimentare per la transizione verso forme produttive piu' moderne e sostenibili, e specificatamente volte a perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) ridurre l'impatto ambientale ed incrementare la sostenibilita' dei prodotti;
- b) migliorare la capacita' di stoccaggio e trasformazione delle materie prime;
- c) preservare la differenziazione dei prodotti per qualita', sostenibilita', tracciabilita' e caratteristiche produttive;
- d) potenziare, indirettamente, la capacita' di esportazione delle PMI agroalimentari italiane;
- e) rafforzare la digitalizzazione nella logistica anche ai fini della tracciabilita' dei prodotti;
- f) ridurre lo spreco alimentare.

3. In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti di investimento in attivi materiali e immateriali per la realizzazione e l'efficientamento di strutture di stoccaggio, magazzinaggio e trasformazione, per la digitalizzazione dei processi di logistica, per la realizzazione di interventi infrastrutturali su aree produttive e snodi logistici e commerciali.

4. I progetti finanziati non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonche' al principio «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020, come illustrato nell'avviso da emanarsi in conformita' alle previsioni dell'art. 16 del presente decreto.

5. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi che prevedano attivita' su strutture e manufatti connessi a:

- (i) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- (ii) attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- (iii) attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- (iv) attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

6. Il presente decreto definisce, in particolare:

- a) i soggetti beneficiari delle agevolazioni;
- b) le modalita' di accesso, di concessione e i limiti delle agevolazioni;
- c) i casi di revoca delle agevolazioni.

7. Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti che individuano, oltre a quanto previsto nel presente decreto, le modalita' concrete per assicurare il rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti, nonche' ogni altro elemento applicativo o integrativo derivante dagli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea e, in particolare, dalla decisione di approvazione degli aiuti da parte della Commissione di cui all'art. 16 del presente decreto.

8. I provvedimenti forniscono inoltre al soggetto gestore, in ottemperanza alle vigenti norme nazionali ed europee, ulteriori specificazioni sulle modalita':

- a) per garantire il pieno rispetto dei target e del cronoprogramma della misura, incluse le modalita' di verifica del rispetto dei vincoli in materia di percentuale minima di contributo al clima e di contributo al digitale, di cui alla milestone del 31

dicembre 2022, e del rispetto in concreto del principio «non arrecare un danno significativo»;

b) per la rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti;

c) per garantire la sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e risoluzione dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione, comprese le procedure di recupero e restituzione dei Fondi indebitamente assegnati, nonché per garantire l'assenza di doppio finanziamento;

d) per la rendicontazione delle spese nel rispetto del piano finanziario e del cronoprogramma di spesa approvato;

e) per la rendicontazione intermedia e finale del contributo al conseguimento di milestone e target, nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR;

f) per garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione.

Art. 3

Risorse

1. Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 500 milioni euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.1.

2. Una quota di risorse pari a 350 milioni di euro è destinata alla realizzazione di interventi, come di seguito descritti e nelle forme di cui all'allegato A, tabella 1A e 2A, del presente decreto. La restante quota di risorse fino a 150 milioni di euro è destinata alla realizzazione di interventi, come di seguito descritti e nelle forme di cui all'allegato A, tabelle 3A e 4A, del presente decreto.

3. Le quote indicate al precedente comma 2 potranno essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in relazione all'andamento della stessa.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, un importo pari ad almeno il 40 per cento delle predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

5. Qualora le risorse destinate ai progetti da realizzare nelle regioni di cui al precedente comma 4 non dovessero essere impiegate, in tutto o in parte, le stesse saranno destinate a coprire i fabbisogni di progetti realizzati in altre regioni italiane.

Art. 4

Soggetto gestore

1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le attività di supporto tecnico-operativo, relative alla gestione e attuazione dell'intervento di cui al presente decreto, sono svolte dall'Agenzia, sulla base delle direttive e sotto la vigilanza del Ministero. Tali funzioni, affidate tramite apposita convenzione, comprendono la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande di agevolazione, la stipula del contratto di ammissione, l'erogazione, il controllo e il monitoraggio dell'agevolazione, la partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato per le quali sia stata ottenuta apposita dotazione finanziaria.

2. L'Agenzia fornisce, secondo la tempistica definita dalla convenzione di cui al comma 1 e comunque con cadenza trimestrale,

ovvero su richiesta del Ministero, l'aggiornamento e il rendiconto sulle domande di agevolazioni pervenute, lo stato delle istruttorie e l'esito delle attivita' di monitoraggio e controllo.

3. L'Agenzia provvede a comunicare al Ministero, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'unita' organizzativa nell'ambito della propria struttura alla quale sono affidate le funzioni di cui al comma 1.

Art. 5

Contratti per la logistica agroalimentare

1. I contratti per la logistica agroalimentare hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o piu' imprese, di un programma di investimenti in attivi materiali e immateriali, come individuato agli articoli 10, 11 e 12.

2. Il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare puo' essere realizzato in forma individuale o congiunta, anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Le aggregazioni possono avvenire tra le diverse categorie di soggetti beneficiari indicati all'art. 13.

In particolare, il contratto di rete deve prevedere:

a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;

b) la nomina obbligatoria dell'organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero; e' in capo allo stesso organo comune che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto;

c) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel titolo III: la definizione degli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;

d) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel titolo III: una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attivita' e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza.

3. I beneficiari delle agevolazioni regolate dal presente decreto sono l'impresa, che promuove il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare, denominata «soggetto proponente», e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma stesso, denominate «aderenti». In caso di programmi di sviluppo realizzati da piu' imprese, il proponente ne assume la responsabilita' verso l'amministrazione ai fini della coerenza tecnica ed economica.

Art. 6

Realizzazione degli interventi e agevolazioni concedibili

1. I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro ventiquattro mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, da definirsi con successivo provvedimento, salvo richiesta di proroga sostenuta da motivi oggettivi per un periodo massimo di dodici mesi, o termine piu' breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento applicabile al PNRR, e comunque non oltre la scadenza del 30 giugno 2026.

2. Eventuali variazioni progettuali potranno essere apportate, a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in sede di concessione del contributo e, in ogni caso, non superino l'importo del contributo concesso, nel rispetto delle tempistiche predefinite dal Piano.

3. Nel caso di interventi che non rispettino le condizioni di cui ai due commi precedenti, il contributo assegnato verra' revocato integralmente e la parte gia' erogata dovra' essere restituita, ai sensi della normativa vigente in materia, comprensiva degli interessi ex lege.

4. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nei limiti delle intensita' massime di aiuto previste nei titoli seguenti, in relazione agli specifici progetti di investimento.

5. Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro: finanziamento agevolato, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.

6. L'eventuale finanziamento agevolato e' concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel limite massimo del 75 per cento e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative nel limite dell'importo in linea capitale del finanziamento. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a quattro anni. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rate_s.html Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

7. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la determinazione di concessione delle agevolazioni che sara' adottata con provvedimento successivo al presente decreto.

Art. 7

Fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni

1. La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere presentata all'Agenzia, a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione che sara' fissata con provvedimenti successivi. Lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall'Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero e ai sensi degli orientamenti. In particolare, la domanda di aiuto deve riportare, tra le altre cose, la denominazione, l'ubicazione e la dimensione

dell'impresa richiedente, i suoi dati economico-finanziari, la descrizione dell'attività esercitata e del progetto del quale è prevista la realizzazione (localizzazione, date di inizio e fine investimento, ammontare delle spese previste, agevolazioni richieste e coperture finanziarie complessive).

2. L'Agenzia, ricevuta la domanda di ammissione alle agevolazioni, procede, nel rispetto dei termini e dei requisiti specifici, come definiti da provvedimenti successivi, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) verifica i requisiti e le condizioni di ammissibilità previsti dal presente decreto;

b) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera a), ne dà comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, e al Ministero.

3. L'Agenzia esegue una prima valutazione sulla base del possesso dei criteri di valutazione successivamente definiti con apposito provvedimento, determinando una prima graduatoria che tenga conto sia del possesso di tali requisiti sia dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. Tale graduatoria sarà pubblicata sul sito dell'Agenzia: www.invitalia.it

4. L'Agenzia, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3, esegue l'istruttoria, anche mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente, valutando:

a) l'affidabilità tecnica, economica e finanziaria dell'impresa o delle imprese proponenti;

b) la sostenibilità finanziaria del programma di sviluppo, con riferimento alla capacità delle imprese di sostenere la quota parte dei costi delle immobilizzazioni previste dal programma di sviluppo non coperte da aiuto pubblico;

c) la cantierabilità dei progetti di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro centottanta giorni dalla determinazione di ammissione di cui ai successivi provvedimenti, la documentazione concernente la materia edilizia e comunque entro la data della prima richiesta di erogazione di cui ai successivi provvedimenti;

d) la pertinenza e la congruità generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste dai progetti di investimento. L'esame di congruità generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni l'accertamento sul costo dei singoli beni, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui.

Art. 8

Controlli e revoche

1. Il Ministero, anche per il tramite del soggetto gestore, ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni, sui singoli interventi agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni concesse, la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio finanziamento, l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del «titolare effettivo», nonché il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell'ultima agevolazione.

2. In relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, il

Ministero dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o parziale, del finanziamento concesso ai soggetti beneficiari, nei seguenti casi:

a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) se, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita' ai fini della concessione delle agevolazioni;

c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 241/2021;

d) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni di cui al precedente art. 6, nonche' in conformita' ai provvedimenti attuativi, successivi al presente decreto, emanati ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 7 e dell'art. 23;

e) mancato rispetto delle previsioni, puntualizzate nell'avviso di cui all'art. 16, relative al rispetto del principio «non arrecare un danno significativo»;

f) impossibilita' di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;

g) esito negativo dei controlli;

h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione del finanziamento;

i) ulteriori casi previsti nei provvedimenti.

3. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto al contributo e deve restituire l'anticipazione eventualmente erogata, maggiorata degli interessi previsti per legge.

Art. 9

Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 241/2021 e purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente decreto.

2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere altresì cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento di cui al presente decreto.

Titolo II

PROGRAMMA DI SVILUPPO PER LA LOGISTICA AGROALIMENTARE

Art. 10

Programma di sviluppo per la logistica agroalimentare nell'ambito della produzione agricola primaria

1. Il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare deve riguardare:

a) un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di investimenti nella logistica agroalimentare nell'ambito di attivita' di produzione agricola primaria per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come individuati

nel presente titolo;

b) eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.

2. I progetti d'investimento, con l'esclusione di eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 1,5 milioni di euro e non superiore a 25 milioni di euro, e comunque prevedere un aiuto di importo non superiore a 12 milioni di euro.

3. Nel caso in cui il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare sia realizzato da piu' imprese facenti parte di un contratto di rete, di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, l'investimento della singola impresa deve essere pari ad almeno 500 mila euro.

4. Nel caso in cui il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare sia realizzato da piu' soggetti in forma congiunta, e' previsto un investimento complessivo non inferiore a 6 milioni di euro, di cui almeno 3 per la societa' proponente e 500 mila euro per le societa' aderenti, e non superiore a 25 milioni di euro, e comunque con un aiuto di importo non superiore a 12 milioni di euro.

5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nel presente titolo e nel successivo titolo III del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.

6. Non sono ammissibili i progetti di investimento che prevedono un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni previste da organizzazioni comuni di mercato o alle limitazioni stabilite in relazione al sostegno all'Unione europea a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione.

Art. 11

Programma di sviluppo per la logistica agroalimentare nell'ambito della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli

1. Il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare deve riguardare:

a) un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di investimenti nella logistica agroalimentare nell'ambito della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come individuati nel presente titolo;

b) eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.

2. I progetti d'investimento, con l'esclusione di eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 5 milioni di euro e non superiore a 25 milioni di euro, e comunque prevedere un aiuto di importo non superiore a 12 milioni di euro.

3. Nel caso in cui il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare sia realizzato da piu' imprese facenti parte di un contratto di rete, di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, l'investimento della singola impresa deve essere pari ad almeno 1 milione di euro.

4. Nel caso in cui il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare sia realizzato da piu' soggetti in forma congiunta e' previsto un investimento complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, di cui almeno 5 milioni per la societa' proponente e 1 milione di euro per le societa' aderenti, e non superiore a 25 milioni di euro, e comunque con un aiuto di importo non superiore a 12 milioni

di euro.

5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nel presente titolo e nel successivo titolo III del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.

6. Non sono ammissibili i progetti di investimento che prevedono un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni previste da organizzazioni comuni di mercato o alle limitazioni stabilite in relazione al sostegno all'Unione europea a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione.

Art. 12

Programma di sviluppo per la logistica agroalimentare realizzato da imprese attive in altri settori

1. Il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare deve riguardare:

a) un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di investimenti nella logistica agro-alimentare per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come individuati nel presente titolo;

b) eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.

2. I progetti d'investimento, con l'esclusione di eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 5 milioni di euro e non superiore a 25 milioni di euro, e comunque prevedere un aiuto di importo non superiore a 12 milioni di euro.

3. Nel caso in cui il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare sia realizzato da piu' imprese facenti parte di un contratto di rete, di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, l'investimento della singola impresa deve essere pari ad almeno 1 milione di euro.

4. Nel caso in cui il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare sia realizzato da piu' soggetti in forma congiunta e' previsto un investimento complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, di cui almeno 5 milioni per la societa' proponente e 1 milione di euro per le societa' aderenti, e non superiore a 25 milioni di euro, e comunque con un aiuto di importo non superiore a 12 milioni di euro.

5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nel presente titolo e nel successivo titolo III del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.

Art. 13

Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari:

a) le imprese, come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le societa' cooperative, i loro consorzi che operano nel settore agricolo e agroalimentare;

b) le organizzazioni di produttori agricoli;

c) le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione;

d) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della

domanda di ammissione alle agevolazioni, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacita' di contrarre con la pubblica amministrazione;

c) non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli, anche solo per negligenza, di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;

e) essere in condizioni di regolarita' contributiva, attestata da documento unico di regolarita' contributiva (DURC);

f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuita' aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

h) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come definita all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER e al punto (35)15 degli orientamenti.

Art. 14

Criteri ed entita' dell'aiuto

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:

a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, come meglio specificato nell'allegato A al presente decreto, tabelle 1A e 2A;

b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica, come meglio specificato nell'allegato A al presente decreto, tabella 3A.

2. Agli interventi realizzati viene riconosciuto un contributo, secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 5, con le seguenti intensita' di aiuto rispetto alla spesa ammessa:

a) per le aziende agricole attive nella produzione primaria: le intensita' di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto, tabella 1A;

b) per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli: le intensita' di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto, tabella 2A;

c) per le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a) e b): le intensita' di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto, tabella 3A.

3. Il contributo e' concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente, secondo le modalita' e i limiti definiti dall'avviso di cui all'art. 16.

4. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea in conformita' col regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento (CE) n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.

5. Il presente regime sara' adattato, qualora necessario, alle regole sugli aiuti di Stato che entreranno in vigore alla scadenza dei venti orientamenti.

Art. 15

Interventi e spese ammissibili

1. Ciascun progetto di investimento deve essere funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo per la logistica agroalimentare.

2. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio del progetto. In caso di acquisizioni, per avvio del progetto si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati all'unita' produttiva.

3. I beni agevolati devono essere mantenuti nell'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del progetto stesso. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile. E' comunque consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo.

4. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantire il rispetto del principio «non arrecare un danno significativo all'ambiente».

5. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento;

b) opere murarie e assimilate, nel limite del 70 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento;

c) infrastrutture specifiche aziendali;

d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;

e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile;

f) acquisto di beni e prestazioni identificabili come connessi all'intervento di efficienza energetica o all'installazione

dell'impianto per la produzione da fonti rinnovabili;

g) acquisto e modifica di mezzi di trasporto aventi caratteristiche che consentano il rispetto del principio del «non arrecare un danno significativo» come dettagliato nell'avviso di cui all'art. 16. Tali beni devono essere strettamente necessari, connessi e funzionali all'investimento, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni.

6. Sono inoltre ammissibili, nella misura massima del 4 per cento dell'investimento complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, le spese per consulenze connesse al progetto d'investimento che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti. Tale limite si applica, con riferimento agli investimenti di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto, sia alle PMI che alle grandi imprese; con riferimento agli investimenti di cui all'art. 12 del presente decreto solo alle PMI.

7. Le spese per immobilizzazioni immateriali di cui al comma 5, lettera e), sono ammissibili a condizione che:

a) siano utilizzate esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato;

b) siano ammortizzabili;

c) siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non si trovino nelle condizioni specificate al comma 4;

d) figurino nell'attivo dell'impresa beneficiaria e restino associate al progetto agevolato per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.

8. Non sono ammissibili i seguenti costi:

a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;

b) acquisto di beni usati;

c) acquisto di beni in leasing;

d) lavori in economia;

e) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;

f) prestazioni gestionali;

g) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l'unico fornitore di tale impianto o strumentazione;

h) singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;

i) costi relativi a commesse interne;

j) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione. Per gli ulteriori dettagli in materia si rimanda al menzionato avviso.

9. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.

Art. 16

Avviso di adesione, entrata in vigore

1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, di cui all'allegato A al presente decreto, tabelle 1A e 2A, entrano in vigore dalla data di notifica della decisione di approvazione da parte della Commissione europea. A seguito di detta decisione, sara' emanato l'avviso di adesione e identificata la finestra temporale di presentazione delle domande.

2. Le agevolazioni concesse in conformita' all'allegato A del presente decreto, tabella 3 A, sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e sue successive modificazioni.

3. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto, di cui all'allegato A del presente decreto, tabella 3 A, sono inviate alla Commissione europea nei termini previsti dalla vigente normativa sugli aiuti di Stato.

4. Con riferimento alle iniziative di cui agli articoli 10 e 11, le grandi imprese devono descrivere nella domanda di aiuto lo scenario controfattuale costituito da eventuali progetti o attivita' alternativi realizzabili in assenza di aiuti, fornendo elementi giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorita' che concede l'aiuto deve verificare la credibilita' dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale e' credibile quando e' autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attivita' in questione da parte del beneficiario.

Art. 17

Revoche

1. Salvo il disposto di cui all'art. 8 del presente decreto, le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, qualora il soggetto beneficiario:

a) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento eurounitario;

b) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso, ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;

c) non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni entro i termini di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), ovvero qualora le verifiche dell'Agenzia si concludano con esito negativo. Laddove sia riscontrabile un'articolazione progettuale degli interventi particolarmente complessa e/o l'esigenza di programmare gli interventi stessi su piu' lotti consequenziali, le imprese proponenti possono esibire, entro i predetti termini, la sola documentazione sufficiente all'avvio dei lavori relativi al primo dei lotti, indicando l'assenza di motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni relative ai lotti successivi in tempi compatibili con quelli di realizzazione del programma;

d) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita', se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;

e) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione dell'Agenzia, i beni agevolati, ovvero cessi l'attivita' prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;

f) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza dell'autorizzazione dell'Agenzia;

g) trasferisca l'attivita' produttiva in un ambito territoriale diverso da quello originario senza la preventiva autorizzazione dell'Agenzia anteriormente al completamento del progetto di investimenti o prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;

h) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione dell'Agenzia;

i) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

j) non rispetti, con riferimento all'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale;

k) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Titolo III

PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Art. 18

Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni previste dal presente titolo possono essere concesse in favore dei soggetti di cui all'art. 13, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, che intendono realizzare i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 19, connessi ad un programma di sviluppo per la logistica agroalimentare cosi' come definiti agli articoli 10, 11 e 12. Nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo, le agevolazioni possono essere concesse anche agli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza limitatamente ai programmi congiunti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

2. Per i progetti di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo, le imprese di grandi dimensioni sono ammissibili all'aiuto solo nell'ambito di un programma congiunto con PMI dove queste ultime sostengono cumulativamente almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto di innovazione dell'organizzazione o di innovazione di processo.

Art. 19

Progetti ammissibili

1. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente titolo possono essere concesse a fronte della realizzazione di attivita' di ricerca, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell'organizzazione

e di innovazione di processo finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e/o l'applicazione delle tecnologie innovative.

2. I progetti d'investimento devono prevedere una richiesta di aiuto di importo complessivo non superiore a:

a) 20 milioni di euro per impresa e per progetto, nel caso di un progetto prevalentemente di ricerca industriale;

b) 15 milioni di euro per impresa e per progetto, nel caso di un progetto prevalentemente di sviluppo sperimentale.

3. I progetti previsti dal presente titolo possono essere realizzati nell'intero territorio nazionale e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Art. 20

Spese e costi ammissibili

1. Con riferimento alle attività di ricerca, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo sono agevolabili, nella misura congrua e pertinente secondo le indicazioni e i limiti stabiliti nell'allegato A, tabella 4 A, i costi riguardanti:

a) il personale del soggetto proponente;

b) gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;

c) la ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;

d) le spese generali;

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione.

2. I costi di cui al comma 1 devono essere rilevati separatamente per le attività di ricerca, per le attività di sviluppo sperimentale, per le attività di innovazione dell'organizzazione e per le attività di innovazione di processo.

Art. 21

Forma ed intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse in una o più delle forme, limiti e condizioni previste:

a) dall'art. 25 del regolamento GBER, per i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. La maggiorazione pari a 15 punti percentuali, prevista al paragrafo 6, lettera b), dello stesso art. 25, del regolamento GBER, può essere riconosciuta nel caso in cui il progetto preveda la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e non preveda che una singola impresa sostenga da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili; oppure nel caso in cui il progetto preveda la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengano almeno

il 10 per cento dei costi ammissibili e abbiano il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

b) dall'art. 29 del regolamento GBER, per i progetti di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo.

2. La misura delle agevolazioni e' definita nei limiti delle intensita' massime, rispetto ai costi agevolabili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in piu' rate sono attualizzati alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente https://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Art. 22

Cumulo delle agevolazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, paragrafo 2, del regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal regolamento n. 1407/2013 e dal regolamento n. 1408/2013, come modificato dal regolamento n. 316/2019, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal regolamento GBER.

Art. 23

Revoche

1. Salvo il disposto di cui all'art. 8 del presente decreto, le agevolazioni concesse sono revocate, qualora il soggetto beneficiario:

a) per i beni del medesimo progetto oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento eurounitario;

c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';

d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;

e) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita', se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento del progetto;

f) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza dell'autorizzazione dell'Agenzia;

g) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza

nei luoghi di lavoro;

h) non rispetti, con riferimento all'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche, nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale;

i) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Condizionalita' e impegni

1. Con successivi provvedimenti e/o circolari saranno fornite specificazioni circa le modalita' con le quali l'Agenzia e' tenuta a verificare il rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, del principio di «non arrecare un danno significativo», ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020, e della normativa ambientale nazionale e unionale applicabile, nonche' di quanto prescritto dalla guida DNSH, di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final, del 12 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» e dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021.

2. Con successivi provvedimenti e/o circolari potranno essere fornite specificazioni sugli ulteriori impegni derivanti dal finanziamento dei programmi di sviluppo con risorse del PNRR, nonche' sulle modalita' di verifica di tali impegni da parte dell'Agenzia, in particolare in ordine:

a) al rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) n. 241/2021, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei Fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonche' di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 241/2021;

b) agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa;

c) agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 241/2021, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - Next Generation EU e le modalita' di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;

d) agli adempimenti finalizzati ad assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

e) agli adempimenti connessi per il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

f) agli obblighi di conservazione della documentazione progettuale, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

g) alle ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

Art. 25

Pubblicazione e trasparenza

1. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero: www.politicheagricole.it ai sensi della sezione 3.7, punto (130) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 e dell'art. 9, comma 2, dell'ABER. Le informazioni sono conservate per almeno dieci anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni come previsto alla sezione 3.7, punto (131), degli orientamenti predetti e all'art. 9, comma 4, dell'ABER.

2. All'espletamento delle attivita' connesse al presente decreto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 889

Allegato A

Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 3A: Aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 concessi ai sensi dell'art. 12 del presente decreto.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 4A: aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 nel settore ricerca, sviluppo e innovazione.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria.

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi alla produzione agricola primaria di cui alla sezione 1.1.1.1 degli Orientamenti, compresa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o ad imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. L'investimento è realizzato nelle aziende agricole da uno o più beneficiari o riguarda un bene materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.

Gli investimenti devono essere conformi alle condizioni di cui alla sezione 1.1.1.1. degli Orientamenti.

L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.

Non possono essere concessi aiuti per: a) acquisto di diritti di produzione, diritto all'aiuto e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) acquisto di animali; d) investimenti intesi a conformarsi alle norme dell'Unione in vigore, ad eccezione dei casi di cui al primo paragrafo, lettera d); e) capitale circolante; f) costi diversi da quelli elencati nella presente tabella, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'UE e in particolare alle norme in materia di tutela ambientale e alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) della condizionalità a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'Italia in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati.

Non è ammesso il sostegno ad investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni o limitazioni stabilite da un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).



SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ¹	
	Regioni meno sviluppate etutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27	Altre Regioni
1. Suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento.	50%	40%
2. Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili ² e opere murarie e assimilate (opere murarie e assimilate, nel limite del 70 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento).	50%	40%
3. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato	50%	40%
4. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%
5. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità ³ .	50%	40%

¹ Le aliquote di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:

- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

² I terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento.

³ Gli studi di fattibilità sono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non sia effettuata alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2).




Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

L'investimento riguarda la trasformazione di prodotti agricoli o la commercializzazione di prodotti agricoli di cui alla sezione 1.1.1.4. degli Orientamenti.

Gli investimenti devono essere conformi alle condizioni di cui alla sezione 1.1.1.4. degli Orientamenti.

Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'UE e dell'Italia in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati.

Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile. Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.

Non possono essere concessi aiuti che contravvengano ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati.

Non è ammesso il sostegno ad investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni o limitazioni stabilite da un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

Gli aiuti agli investimenti sono considerati limitati al minimo se l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Analogamente, nel caso di aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, lo Stato membro deve garantire che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del «sovraccosto netto».

L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio non dovrebbe portare il TRI oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

Per gli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, lo Stato membro deve garantire che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Il metodo illustrato deve essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo.



Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, la Commissione verificherà che l'importo dell'aiuto non superi il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, secondo il metodo descritto. I calcoli utilizzati per l'analisi dell'effetto di incentivazione possono essere anche utilizzati per valutare se l'aiuto è proporzionato. Lo Stato membro deve dimostrare la proporzionalità dell'aiuto sulla base di una documentazione quale quella seguente: documenti ufficiali quali documenti dei consigli di amministrazione, valutazione dei rischi, segnatamente la valutazione dei rischi specifici legati all'ubicazione dell'investimento, relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto di investimento in esame. Per aiutare lo Stato membro a dimostrare l'effetto di incentivazione possono essere utili anche la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano le diverse varianti di realizzazione dell'investimento o i documenti forniti agli istituti finanziari.

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE	
	Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27	Altre Regioni
1. Suolo aziendale e sue sistemazioni nel limite del 10 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento.	50%	40%
2. Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili ¹ e opere murarie e assimilate (opere murarie e assimilate, nel limite del 70 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento)	50%	40%

¹ I terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento.



3. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato	50%	40%
4. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali	50%	40%
5. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità ¹ .	50%	40%

¹ Gli studi di fattibilità sono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2).




Tabella 3A: Aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 concessi ai sensi dell'art. 12 del presente decreto.

SI APPLICANO INTEGRALMENTE LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 14 E 17 DEL GBER CON LE INTENSITÀ DI AIUTO SOTTO RIPORTATE				
REGIONI E AREE ¹	BASE GIURIDICA	INTENSITÀ MASSIMA (ESL) 2022-2027 ²		
		PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	GRANDE IMPRESA
Campania, Calabria, Sicilia, Puglia	Art. 14 GBER	60%	50%	40%
Molise; Basilicata Sardegna	Art. 14 GBER	50%	40%	30%
Altre aree zona c "non predefinite"	Art. 14 GBER	30-45%	20-35%	10-25% ³
Altre aree non rientranti nella Carta aiuti	Art. 17 GBER	20%	10%	Non ammissibile agli aiuti

¹ Si applica la carta degli aiuti a finalità regionale notificata dall'Italia approvata con decisione della Commissione europea C(2021)8655. Con decisione C(2022)1545 finale, del 18 marzo 2022 la Commissione europea ha approvato la modifica alla Carta aiuti a finalità regionale, già approvata il 2 dicembre 2021, aggiungendo alla medesima Carta le "zone c non predefinite".

² Si applicano le intensità massima di aiuto (in % dell'ESL) stabilite per le diverse zone dalla Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2022-2027

³ Si applica l'art. 14 par. 3 del Regolamento GBER.



Tabella 4A: aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 nel settore ricerca, sviluppo e innovazione.

SI APPLICANO INTEGRALMENTE LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 25 E 29 DEL GBER CON LE INTENSITÀ DI AIUTO SOTTO RIPORTATE					
TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO	BASE GIURIDICA	INTENSITÀ MASSIMA (ESL) 2022-2027			
		PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	GRANDE IMPRESA	MAGGIORAZIONE PREVISTA ¹
Ricerca industriale	Art. 25 GBER	70%	60%	50%	15%
Sviluppo sperimentale	Art. 25 GBER	45%	35%	25%	15%
Progetto di innovazione	Art. 29 GBER	50%	50%	15% ²	==

¹ Si applica una maggiorazione pari ad un massimo di 15 punti percentuali, a condizione che l'intensità massima di aiuto non superi in totale l'80% dei costi ammissibili, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI (singola impresa non sostiene più del 70% dei costi ammissibili); collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca che sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili.

² Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.

